

3.

Il reddito imponibile fiscale

3.1 Principi di determinazione del reddito d'impresa

3.1.1 Il principio della dipendenza del reddito imponibile dal risultato di bilancio

In ogni sistema tributario, al fine di determinare il reddito imponibile per il calcolo delle imposte, si pone il problema di stabilire in quale modo tale valore debba essere correlato al risultato di bilancio redatto secondo la normativa civilistica.

Le strade percorribili per la soluzione di tale problema sono sostanzialmente tre:

- a) in primo luogo, è possibile prevedere una perfetta coincidenza tra risultato di bilancio e reddito imponibile, senza apportare alcun tipo di variazione;
- b) una seconda soluzione consiste nel determinare il reddito d'impresa partendo dal risultato civilistico ed apportando le variazioni relative alle eventuali difformi valutazioni previste dalla normativa fiscale;
- c) infine, è possibile prevedere una totale indipendenza tra risultato civilistico e fiscale, disponendo che i due valori siano determinati con modalità diverse. In questo caso si parla di "doppio binario", poiché le regole di determinazione dei due valori percorrono due strade differenti.

Le soluzioni generalmente adottate sono quelle di cui ai punti b) e c), poiché la soluzione sub a) è di fatto impraticabile, dato che la normativa civilistica e quella fiscale perseguono tendenzialmente due finalità diverse e, per certi versi, opposte:

- i principi di redazione del bilancio di esercizio e, di conseguenza, i criteri di valutazione delle poste contabili sono normalmente improntati alla prudenza, avendo infatti lo scopo di impedire l'emersione di utili non realizzati;
- la normativa fiscale si preoccupa, invece, di colpire l'effettiva capacità contributiva del soggetto economico ponendo, quindi, limiti inferiori ai criteri di valutazione.

Il legislatore italiano ha optato per la soluzione di cui al punto b), come si desume dalle norme relative alla determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui agli artt. 81-116 del d.P.R. n. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), ed, in

particolare, dall'art. 83 che dispone: *“Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”*. Il reddito d'impresa dipende quindi dal risultato civilistico, che è il punto di partenza rispetto al quale devono essere apportate le variazioni connesse alle diverse valutazioni delle poste di bilancio previste dalla normativa fiscale.

3.1.2 Il principio di “imputazione” e l'inquinamento fiscale del bilancio civilistico

La dipendenza del reddito d'impresa dal bilancio civilistico è, inoltre, rinforzata dal principio di “imputazione” formulato dal 4° comma dell'art. 109 TUIR, in base al quale *“le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultino imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza”*.

Secondo tale previsione, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 344/2003, non era quindi possibile, salvo alcune eccezioni, dedurre un costo e/ o un componente negativo del reddito se non nella misura in cui lo stesso era stato imputato al conto economico civilistico. Il legislatore italiano, quindi, seguendo una logica chiaramente *asimmetrica*, consentiva (*rectius* “imponere”) la revisione, ai fini fiscali, del criterio civilistico di valutazione delle poste negative di bilancio nel solo caso in cui il valore stanziato nel conto economico di esercizio fosse superiore a quanto stabilito dalla legge fiscale. Non era, invece, permesso adeguare alle disposizioni dettate dalla normativa fiscale un costo la cui valutazione civilistica fosse inferiore a quanto previsto dalla normativa fiscale stessa.

Il fenomeno della “dipendenza rovesciata”.

Il principio di “imputazione”, unitamente al principio di determinazione del reddito d'impresa, ha determinato negli anni passati l'insorgere di una sorta di dipendenza delle valutazioni civilistiche dalle norme fiscali; la dipendenza dell'imponibile fiscale dal risultato civilistico di bilancio veniva quindi “rovesciata” poiché spesso, al fine di godere di una riduzione del carico fiscale, altrimenti non ottenibile, il redattore del bilancio adottava i criteri fiscali qualora da essi derivasse un reddito imponibile inferiore.

L'inquinamento fiscale del bilancio.

Le regole di determinazione del reddito d'impresa sopra esposte sono state causa del fenomeno dell'inquinamento fiscale del bilancio civilistico, la cui

redazione era evidentemente influenzata dalle previsioni dettate dalla normativa fiscale.

L'appendice fiscale del bilancio.

Al fine di ovviare al fenomeno dell'inquinamento fiscale, il legislatore aveva previsto, nell'originaria stesura del d.lgs. n. 127/91, la cosiddetta "appendice fiscale" al bilancio, composta dalle seguenti voci del Conto Economico:

- 24) Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
- 25) Accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

Tali voci permettevano, eventualmente, di integrare e adeguare alla normativa fiscale i costi iscritti in bilancio e determinati secondo criteri civilisticamente corretti, soddisfacendo così la condizione richiesta dal 4° comma dell'art. 75 TUIR.

Secondo autorevole dottrina, l'introduzione dell'appendice fiscale aveva apportato un ulteriore elemento di chiarezza nel processo di redazione del bilancio, contribuendo al miglioramento della lettura e dell'interpretazione della gestione da esso sottintesa¹.

L'appendice fiscale è stata tuttavia soppressa con la l. n. 503/94 poiché ritenuta di difficile applicazione: nel *trade-off* tra chiarezza espositiva e semplificazione operativa, il legislatore ha preferito optare per la seconda scelta.

Successivamente all'abrogazione dell'appendice fiscale, il legislatore aveva introdotto il comma 2 dell'art. 2426 c.c., finalizzato ad ammettere espressamente la possibilità di effettuare rettifiche di valori e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, a condizione che tali rettifiche ed accantonamenti fossero motivati in Nota Integrativa, evidenziandone i relativi importi rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico.

Non va sottaciuto tuttavia che, soprattutto nelle piccole e medie imprese, era prassi consolidata far coincidere direttamente con il criterio fiscale la valutazione civilistica².

¹ Vedi CARAMIELLO, C., *Il bilancio di esercizio, ieri e oggi*, Milano, Giuffrè, 1994, pag. 54.

² Tale fenomeno si riscontrava assai frequentemente nei criteri di valutazione delle immobilizzazioni, in cui è invalso l'uso di affermazioni del tipo "L'ammortamento effettuato trova corrispondenza nei criteri fiscali di cui al Decreto Ministeriale 31-12-1998, ritenuti idonei a rappresentare il deperimento dei cespiti".

Novità introdotte dal d.lgs. n. 344/2003

Come già precedentemente specificato, l'applicazione dei principi di determinazione del reddito di impresa previsti dalla previgente normativa ha contribuito ad alimentare il fenomeno dell'inquinamento fiscale del bilancio di esercizio: per tale motivo, in sede di riforma del diritto societario, il legislatore delegante ha richiesto al collega delegato di modificare la disciplina del reddito di impresa, così come si legge nell'art. 6, lettera a), della l. n. 366/2001 dove, tra i principi e criteri guida della revisione della disciplina del bilancio, è espressamente previsto di *“eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina”*.

Il decreto delegato relativo alla riforma del diritto societario ha dato seguito alla richiesta del legislatore delegante disponendo l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2426 c.c., norma che autorizzava l'effettuazione, nel bilancio di esercizio, di rettifiche ed accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

In conseguenza di tale novità, a decorrere dai bilanci chiusi successivamente al 30-9-2004, le poste di bilancio devono essere valutate esclusivamente seguendo i criteri dettati dalla normativa civilistica e dai Principi Contabili di derivazione professionale. Questa nuova previsione doveva necessariamente essere accompagnata da una revisione della normativa relativa alla determinazione del reddito d'impresa, infatti, se così non fosse avvenuto, tale novità si sarebbe rivelata una grave penalizzazione nei confronti delle imprese che non avrebbero più potuto determinare il reddito imponibile seguendo, se più favorevoli, le valutazioni dettate dalla normativa fiscale a causa del permanere del comb. disp. degli artt. 52, comma 1, e 75, comma 4, del previgente TUIR.

La citata revisione della disciplina sul reddito d'impresa è stata affidata, con apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad una commissione di Studio (la commissione “Gallo”) che ha terminato il proprio incarico nel mese di luglio 2003.

Le soluzioni adottabili dalla commissione incaricata, al fine di permettere la deduzione di componenti negative di reddito in misura superiore agli importi iscritti in bilancio, erano sostanzialmente due:

— una *prima*, mutuabile dai sistemi fiscali anglosassoni e definibile anche “doppio binario”, avrebbe previsto la redazione di due distinti bilanci, uno redatto secondo la normativa civilistica e l'altro, invece, secondo le norme di valutazione previste dalla disciplina fiscale. Sarebbe stato, dunque, il risultato scaturente da quest'ultimo documento a rappresentare direttamente la base imponibile su cui calcolare le imposte sui redditi. Quanto

sopra si sarebbe tradotto nella completa revisione del principio di determinazione del reddito d'impresa di cui al previgente comma 1 dell'art. 52 TUIR, dove disposto che tale categoria reddituale è determinata partendo dal risultato scaturente dal conto economico civilistico;

- la seconda soluzione adottabile concerneva la modifica del principio di imputazione di cui al previgente comma 4 dell'art. 75 TUIR. Giova ricordare che tale principio subordinava la deducibilità fiscale delle spese e dei componenti negativi di reddito alla loro imputazione nel conto economico civilistico. Questa soluzione avrebbe permesso alle imprese di adottare in sede di dichiarazione dei redditi le norme di valutazione fiscali, mediante eventuali variazioni in diminuzione del reddito imponibile rispetto al risultato civilistico.

La scelta di questa seconda soluzione era senza alcun dubbio la più probabile, così come si poteva facilmente desumere dall'indiretta esortazione fornita dalla relazione governativa al d.lgs. n. 6/2003 dove si leggeva “... *non è stato mutato in alcun modo il principio cardine introdotto con la riforma introdotta nel d.P.R. n. 597 del 1973, secondo il quale l'imponibile fiscale è determinato prendendo a base il risultato di esercizio risultante dal bilancio civilistico ed apportando al medesimo le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni dell'attuale testo unico. La separazione è stata ottenuta disponendo la predisposizione e la presentazione, con la dichiarazione dei redditi, di un apposito prospetto dal quale risultino: a) le variazioni in più o in meno apportate al reddito determinato secondo le disposizioni civilistiche per giungere alla determinazione dell'imponibile fiscale b) i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio*”.

La soluzione adottata

La Commissione “Gallo” ha puntualmente optato per la seconda opzione apportando, nell'art. 109 del TUIR, una deroga al principio di “imputazione” che va ad aggiungersi a quelle già previste dal vecchio art. 75 e mantenute nella normativa vigente, in base alle quali:

- sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi per i quali, pur in assenza di imputazione al conto economico, la normativa ne prevede espressamente la deducibilità. È il caso, ad esempio, dei *compensi erogati agli amministratori sotto forma di utili*, per i quali il comma 5 dell'art. 95 TUIR prevede che “*sono deducibili anche se non imputati al conto economico*”,
- sono altresì deducibili le spese e gli altri componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alla normativa sul reddito delle società. Numero-

se previsioni del genere si rinvenivano nel d.P.R. n. 917/86 (TUIR), quali, ad esempio, il *rinvio della deducibilità di un terzo delle spese di rappresentanza*, per le quali l'art. 108 dispone la ripartizione in rate costanti in cinque esercizi, i *compensi agli amministratori*, per i quali l'art. 95 prevede la deducibilità nell'esercizio in cui sono effettivamente pagati; — l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 109 dispone inoltre che siano deducibili, se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, le spese e gli oneri specificamente afferenti a ricavi o altri proventi che, pur non essendo imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito. Quest'ultimo è un caso molto marginale, che può valere solo in sede di accertamento.

L'attuale versione del TUIR, così come recentemente modificata dal d.lgs. n. 38/2005 e dal d.l. n. 223/2006, dispone che, relativamente alle seguenti componenti negative:

- gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali;
- gli accantonamenti;
- le altre rettifiche di valore;
- le differenze tra i canoni di locazione finanziaria e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi, che derivano dai relativi contratti, imputati a conto economico;
- le spese per studi e ricerche,

è possibile dedurre dal reddito importi superiori a quelli imputati a conto economico, apportando in dichiarazione dei redditi variazioni in diminuzione al risultato civilistico. Tale facoltà, tuttavia, è subordinata alla compilazione di un apposito prospetto di riconciliazione tra valori civilistici e fiscali, che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi (quadro "EC"). Sembra opportuno dedicare un minimo di spazio agli ultimi due casi, recentemente introdotti dai provvedimenti normativi sopra menzionati.

Per quanto concerne i canoni di leasing, tale previsione è stata emanata al fine di non penalizzare le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS: come si avrà modo di specificare meglio nel capitolo V, infatti, tali principi prevedono un trattamento contabile relativo ai contratti di leasing assai differente rispetto a quello dettato, invece, dai Principi nazionali emanati dall'OIC.

Il leasing, come noto, è un contratto mediante il quale un'impresa, detta "concedente", mette a disposizione di un soggetto, detta "utilizzatore" o "locatore", l'utilizzo di un bene strumentale dietro pagamento di un canone periodico. Tale istituto si distacca dal tipico contratto di locazione in quanto prevede che, al termine del contratto stesso, il soggetto locatore vanta un diritto di opzione per l'acquisto del bene ad un prezzo che, normalmente, è significativamente inferiore al valore di mercato del bene stesso. In

verità, dietro a questa costruzione giuridica si cela, nella sostanza, l'acquisto di un bene con finanziamento *a latere*: la sommatoria dei canoni corrisposti dall'impresa utilizzatrice, infatti, corrisponde esattamente al valore del bene aumentato degli interessi dovuti a causa del pagamento differito nel tempo del bene stesso, detti altrimenti "interessi impliciti". Dal punto di vista strettamente giuridico il bene rimane di proprietà dell'impresa concedente che, tuttavia, mediante apposite clausole contrattuali provvede a trasferirne, rispettivamente, a carico ed a favore dell'utilizzatore tutti i rischi e i benefici. La differenza esistente tra natura giuridica ed effettuale del contratto è ben rappresentata nel difforme trattamento contabile esistente tra Principi contabili nazionali e internazionali:

- da un lato, infatti, il Principio Contabile OIC 16 ritiene che il contratto in esame debba essere contabilizzato e rappresentato seguendo il cd. metodo "patrimoniale";
- per contro, il Principio Contabile IAS 17 prevede l'adozione del cd. metodo "finanziario".

Il *metodo "patrimoniale"* è il logico corollario di una interpretazione in chiave strettamente giuridica del contratto in esame: secondo tale metodo infatti, l'impresa utilizzatrice può iscrivere il bene nel proprio attivo solo al momento di effettivo acquisto del bene stesso, previo esercizio dell'opzione al termine del contratto di leasing; in vigenza del contratto, invece, la stessa impresa deve iscrivere nel proprio conto economico i canoni di locazione corrisposti nella voce B) 8) "spese di utilizzo dei beni di terzi" avendo altresì riguardo di annotare il possesso del bene stesso nei conti d'ordine, sezione "beni di terzi presso l'impresa".

Il *metodo "finanziario"*, per contro, rappresenta in bilancio la natura effettuale del contratto: l'impresa, infatti, al momento della stipulazione del contratto stesso iscrive nell'attivo di bilancio il bene posseduto e, su tale valore, deve calcolare, annualmente, quote di ammortamento in funzione della durata utile del bene stesso. Al contempo l'impresa deve iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale un debito dell'ammontare pari al valore del bene ricevuto. Il canone periodico è considerato alla stregua della rata di un ammortamento di un prestito a rata costante e, pertanto, mediante utilizzo del tasso "implicito" di interesse al quale il contratto è stato concluso, l'impresa utilizzatrice suddivide tale valore in quota "capitale" e quota "interesse": la prima deve essere imputata a riduzione del debito iscritto nello stato patrimoniale mentre la quota "interesse" deve essere imputata nel conto economico alla voce 17) "Interessi ed altri oneri finanziari".

Orbene, da quanto sopra esposto si evince come il metodo finanziario faccia prevalere la sostanza sulla forma e cioè la causa finanziaria del

contratto e sia suscettibile, pertanto, di meglio rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, così come richiesto dall'art. 2423 c.c. e, pertanto, ne sarebbe stata auspicabile l'adozione anche nel sistema contabile nazionale come, del resto, aveva previsto il legislatore delegante nella legge n. 366/2001, ma ciò non è avvenuto neppure nella recente riforma del diritto societario introdotta con il d.lgs. n. 6/2003. In tale sede il legislatore delegato si è limitato a richiedere alle imprese di indicare in Nota Integrativa tutta una serie di informazioni concernenti i contratti di leasing. Il n. 22) dell'art. 2427 c.c., infatti, nella versione vigente, richiede di indicare *“Le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”*.

Non va sottaciuto, tuttavia, che, nonostante quanto indicato dal Principio OIC n. 16, recente Giurisprudenza ha ritenuto legittima l'adozione del metodo finanziario anche nei bilanci redatti secondo principi nazionali³ liberando, conseguentemente, la strada ad una sua generalizzata adozione. Tuttavia, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 38/2005, permanevano forti dubbi in merito al trattamento fiscale del leasing contabilizzato con il metodo finanziario: infatti, una recente presa di posizione ministeriale⁴ aveva negato la possibilità di deduzione delle quote di ammortamento dei beni in leasing iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale e, al contempo, era da escludere la possibilità di dedurre i canoni di leasing a causa della previsione dell'art. 109 del TUIR che subordina la deducibilità dei costi e delle spese alla loro iscrizione nel conto economico del bilancio civilistico⁵.

³ Si veda, in particolare, Cass., 26 maggio 2003, n. 8292.

⁴ La risoluzione 18 novembre 2003, n. 211/E ha tuttavia chiarito che qualora la società di leasing optasse per il metodo di contabilizzazione finanziario, pur potendo l'utilizzatore iscrivere i cespiti utilizzati in leasing tra le proprie attività patrimoniali, l'unico soggetto legittimato alla deduzione delle quote di ammortamento resta, comunque, il concedente.

⁵ Tale iscrizione, ovviamente, non avviene nella sua interezza in caso di adozione del metodo finanziario poiché, come già specificato, la sola quota "interesse" della rata del leasing viene imputata nel conto economico.

Il d.lgs. n. 38/2005 ha risolto anche questo problema modificando la lettera b) del comma 4 dell'art. 109 TUIR, introducendo una ulteriore deroga al principio di imputazione, relativa ai contratti di leasing contabilizzati con il metodo "finanziario": le imprese che adottano tale metodo, infatti, possono comunque dedurre integralmente la rata periodica operando una variazione in diminuzione del reddito imponibile pari alla differenza tra la rata stessa e la sommatoria degli ammortamenti ed interessi passivi iscritti nel conto economico e riferibili al contratto di leasing.

L'aspetto maggiormente interessante della novità consiste nel fatto che la nuova norma è usufruibile da tutte le imprese, indifferentemente dai principi adottati nella redazione del bilancio di esercizio: la scelta del legislatore sembra quanto mai opportuna poiché permette anche alle imprese che redigono i propri bilanci utilizzando i Principi contabili nazionali di poter scegliere il metodo di contabilizzazione e rappresentazione dei contatti di leasing senza essere influenzati dalla normativa fiscale.

La possibilità di dedurre spese per studi e ricerche in misura superiore all'importo imputato a conto economico è stata introdotta dal d.l. 223/2006 (cd. Decreto "Visco-Bersani") al fine di incentivare il sostenimento di tali spese: grazie a tale novità, infatti, le imprese hanno la possibilità di dedurre integralmente nell'esercizio di sostenimento anche le spese per studi e ricerche (*rectius* "ricerca e sviluppo") eventualmente capitalizzate nell'attivo dello stato patrimoniale in considerazione della loro utilità pluriennale. La deduzione integrale è, infatti, possibile, operando una variazione in riduzione del reddito imponibile pari alla differenza tra le spese effettivamente sostenute nell'esercizio e la parte delle stesse capitalizzata nell'attivo dello stato patrimoniale. In tali casi, ovviamente, sorge una differenza temporanea tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto del costo capitalizzato con conseguente necessità di accantonare in bilancio imposte differite.

3.1.3 Principi di competenza e di certezza

Il principio di competenza

Anche il reddito di impresa, così come il risultato civilistico di bilancio, deve essere determinato in base al principio di competenza economica: partecipano alla formazione del reddito i costi ed i ricavi riferibili al periodo d'imposta, indifferentemente dalla loro manifestazione finanziaria.

Tuttavia, tra le due normative è possibile cogliere alcune significative differenze; il legislatore civilistico, infatti, si limita ad enunciare l'adozione del principio, senza specificarne il funzionamento, nell'art. 2423-*bis*, comma

1 n. 3), c.c., dove disposto che “*si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento*”, tanto è che, per ulteriori ragguagli sul concetto civilistico di competenza economica, è necessario attenersi a quanto annunciato dai Principi Contabili di derivazione professionale, e più precisamente al Principio n. 11 CNDC-CNR secondo cui:

- i ricavi sono conseguiti al momento della cessione dei beni o dei servizi oggetto del processo produttivo;
- i costi devono essere imputati nell’esercizio in cui sono stati conseguiti i ricavi correlati.

Di fronte all’eccessiva genericità delle disposizioni civilistiche ed al fine di garantire una ragionevole certezza dell’obbligazione tributaria, il legislatore fiscale ha ritenuto opportuno formulare previsioni tese ad individuare con maggior precisione il momento critico in cui i costi ed i ricavi partecipano alla formazione del reddito di esercizio, in particolare per quanto concerne i componenti negativi di redditi in cui si rileva una cesura rispetto alla principio civilistico di correlazione ai ricavi, così come si può desumere dal comma 2 dell’art. 109 TUIR che dispone:

- i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data di consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro titolo reale;
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisto dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Inoltre, il legislatore fiscale ha disposto numerose deroghe al principio di competenza economica, infatti:

- i compensi erogati agli amministratori di società sono deducibili nell’esercizio in cui sono stati corrisposti (art. 95 TUIR);
- i dividendi delle società di capitali concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono effettivamente percepiti (art. 89 TUIR);
- le imposte diverse da quelle relative al reddito di esercizio e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, sono ammesse in deduzione nell’esercizio in cui avviene il pagamento (art. 99, comma 1, TUIR);
- i contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti (art. 99, comma 4, TUIR);